

CAMERA DEI DEPUTATI N. 242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, MARTINAT, MASSANO, NANIA, SOSPIRI

Presentata il 2 luglio 1987

Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per il nostro sistema processuale l'onere della prova incombe su chi propone l'accusa. È questo un principio di garanzia e di tutela del cittadino che il legislatore non è giustamente propenso a vulnerare se non nei casi in cui l'esigenza di tutela dell'interesse della collettività si presenti macroscopicamente preponderante. Questa *ratio* ha l'articolo 708 del codice penale che pone a carico di chi è stato condannato per delitti contro il patrimonio l'onere di dimostrare la legittimità di « denaro o di oggetti di valore o di altre cose non confacenti al suo stato e dei quali non giustifichi la provenienza » ed, in mancanza, sancisce la responsabilità penale, sia pure a titolo contravvenzionale, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

È una norma questa che si propone di tutelare il patrimonio del privato mediante l'affermazione di un principio di prova presuntiva.

Per usare un termine di attualità si può dire che il codice penale Rocco ospitò una norma di emergenza. Il principio è stato recentemente utilizzato dalla legge antimafia La Torre nel terzo comma dell'articolo 2, che prevede « la confisca dei beni » del mafioso « dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza ». Ogni norma giuridica ha cioè la sua genesi nel contesto sociale.

Tutta l'attuale legislazione di emergenza, però, onorevoli colleghi, è stata soggetta a critiche severe da parte dei garantisti. Ma l'opinione pubblica non ha recepito il significato della censura ed anzi ha accettato la connessione tra fatto eccezionale e norma eccezionale.

Ciò premesso, si tratta di stabilire se tra l'interesse della collettività del patrimonio pubblico e la esigenza di non scalfire il principio giuridico dell'onere della prova, debba prevalere il primo od il secondo.

L'opinione pubblica è indignata dal dilagante fenomeno della corruzione che investe ormai tutti i settori della pubblica amministrazione, approva entusiasticamente le iniziative che la magistratura assume nei confronti dei pubblici amministratori implicati negli scandali, rimane scandalizzata dall'enormità dei patrimoni che questi riescono ad accumulare mediante l'illecita gestione della cosa pubblica, considera che ciò si risolve nella devastazione inarrestabile del patrimonio degli enti nel cui interesse dovrebbero agire, auspica condanne severe ma soprattutto esprime il disappunto della mancanza di una specifica disposizione di legge che consenta al giudice di privare gli amministratori disonesti dei patrimoni costituiti con illecita attività, con la conseguenziale e legittima ed auspicabile misura della devoluzione alle casse dell'ente dal quale, o in nome del quale, sono stati sottratti.

Non è raro il caso del pubblico amministratore che sconti la pena con la rosea prospettiva di potere poi tranquillamente utilizzare ciò che è riuscito a defraudare e che il giudice non ha potuto confiscare, essendo spesso l'oggetto specifico dell'imputazione limitato penalmente e formalmente a somme minori. Nasce così l'esigenza di approvare una norma di ca-

rattere generale che sancisca la responsabilità penale del peculatore, del concussore e del corrotto per il solo fatto di non essere in grado di giustificare il possesso di denaro o altro bene confacente al suo stato e quindi soggetto all'automatica confisca del bene e dei valori non giustificati. È una norma invocata da tutti.

E l'esigenza è avvertita anche dagli stessi giudici.

È sintomatico infatti, onorevoli colleghi, il contenuto di una imputazione formulata dal giudice istruttore di Bari dott. Leonardi nei confronti di un pubblico amministratore al quale è stato contestato il reato di corruzione perché, tra l'altro, era in possesso di « ingenti quantità di denaro, beni e disponibilità assolutamente incompatibili con gli introiti della normale attività da lui svolta ». Ogni altra parola di commento alla necessità di varare una norma *ad hoc* guasterebbe, ed in tal senso proponiamo un articolato che mutua la terminologia dell'articolo 708 del codice penale e dell'imputazione formulata dal giudice istruttore del tribunale di Bari dottor Leonardi.

Specie se si considera che la confisca auspicata dalla presente proposta di legge è in favore dell'ente di appartenenza dell'amministratore arricchitosi senza giustificazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il consigliere comunale, provinciale o regionale colto in possesso di denaro, di titoli, di beni o di oggetti di valore assolutamente incompatibili con gli introiti della normale attività da lui svolta, e dei quali non giustifica la provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Alla condanna segue la confisca dei suddetti beni a beneficio dell'ente di appartenenza dell'amministratore.